I.C. Camigliano Protocollo 0006375/2025 del 26/09/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORITel. 0583/926526 - c. mecc. LUIC835007
E mail: luic835007@istruzione.it – pec: luic835007@pec.istruzione.it- www.iccamigliano.gov.it

CIRCOLARE N. 35 Camigliano, 26/09/2025

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
Al Sito web della scuola

OGGETTO: Disposizioni di sicurezza per l'utilizzo dei cancelli di accesso e direttiva sulla vigilanza degli alunni

Al fine di evitare l'intrusione di estranei nei locali scolastici e di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli alunni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO gli artt. 2017 e 2048 c.c. sui doveri di vigilanza del personale docente e ATA
VISTO il CCNLvigente;
VISTO il D.Lgs.165/2001;
TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza e vigilanza sulla loro applicazione

EMANA

la seguente Direttiva sulle misure organizzative di seguito riportate:

1) Accesso ai locali scolastici e disposizioni di sicurezza per l'utilizzo dei cancelli.
2) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.
3) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino all'aula e al termine delle lezioni dall' aula all'uscita dall'edificio.
4) Vigilanza dei collaboratori scolastici.
5) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti.
6) Vigilanza durante la ricreazione.
7) Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori.
8) Vigilanza durante l'uscita temporanea degli alunni dalla classe.
9) Vigilanza sui minori che necessitano di supporto.
10) Vigilanza nelle entrate posticipate e uscite anticipate
11) Vigilanza nell'uso delle attrezzature.

Documento informatico firmato digitalmente da GIOIA GIULIANI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

1) ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SULL'UTILIZZO DEI CANCELLI

Si ricorda che è vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia espressamente autorizzata dalla Dirigenza o assolutamente giustificata da adempimenti correnti. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

I collaboratori scolastici in servizio presso il plesso principale dove hanno sede la Scuola Secondaria e la Scuola Primaria di Camigliano, unitamente al personale di Segreteria, dovranno essere particolarmente attenti a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segretaria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

Tutti i cancelli di accesso ai locali scolastici dell'intero Istituto dovranno rimanere **sempre chiusi al pubblico**.

Tutti coloro che entreranno nei locali scolastici, dovranno suonare all'ingresso dei plessi e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi della corretta chiusura, alle loro spalle, del cancello/porta.

E'fatto obbligo ai collaboratori scolastici in servizio di vigilare circa la idonea chiusura di tutti i cancelli e degli accessi all'edificio e di garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso/di uscita e le entrate/uscite dedicate per lo scaglionamento.

I cancelli di accesso all'Istituto saranno aperti per consentire l'accesso degli alunni fino all'orario previsto per l'inizio delle attività didattiche; dopo tale orario i cancelli saranno richiusi a cura del personale ATA in servizio. I cancelli delle scuole dell'infanzia, invece, dovranno essere sempre **rigorosamente chiusi nell'arco di tutta la giornata scolastica ed aperti solo al suono del campanello.**

Tutti i cancelli delle scuole primarie e della scuola secondaria dovranno poi essere riaperti, a cura del personale ATA in servizio, negli orari di uscita. L'uscita delle classi dovrà comunque avvenire in modo scaglionato ed ordinato, evitando situazioni che possano minare la sicurezza degli alunni.

Cinque minuti dopo l'orario di uscita delle classi, il personale ATA in servizio provvederà alla chiusura dei cancelli.

Coloro che svolgono attività di pomeriggio nei locali scolastici dovranno sempre suonare il campanello e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi che il cancello/porta alle loro spalle venga correttamente chiuso.

L'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico.

I collaboratori che prestano servizio presso la Scuola secondaria di 1° accompagneranno in Segreteria o in presidenza nei giorni e tempi stabiliti, soltanto coloro i quali saranno stati autorizzati; in caso di situazioni urgenti, riferiranno agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

Il personale ATA è tenuto ad indossare il badge di riconoscimento.

2) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

In via generale, si rammenta che fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che caratterizza la funzione docente grava però, se pure nei limiti fissati dal CCNL 2006-2009 e successive integrazioni contrattuali, anche sul personale A.T.A.
La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve adempiere al dovere di vigilanza.
Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per validi motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

3) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DALL' AULA ALL' USCITA DALL'EDIFICIO

L'entrata degli allievi nelle scuole primarie e nelle pertinenze delle stesse avviene al suono della campanella.
Non è consentito, salvo autorizzazione della Dirigente o suoi delegati, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita. Al fine di controllare l'ingresso e l'uscita degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio e alla fine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, se presenti, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani eventualmente fino all'entrata o all' uscita degli stessi dalle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in aula **5 minuti prima dell'ingresso degli alunni**. Al termine delle lezioni, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino al cancello di uscita. I collaboratori scolastici sono, invece, tenuti ad accogliere e ad accompagnare ai bus gli alunni che si avvalgono del servizio di trasporto vigilando attentamente le fasi di salita sul mezzo.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza. **Gli alunni devono essere consegnati, all'uscita da scuola, solo ed esclusivamente al genitore o a persona adulta delegata con apposito atto di delega firmato dall'esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola e solo dopo che se sia stata accertata l'identità.** E'consentita l'uscita autonoma esclusivamente degli alunni della scuola secondaria di 1° solo in

virtù dell'AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI ex legge n. 172/2017
I genitori o le persone da loro delegate, sono tenuti ad attendere l'uscita dei minori all'esterno delle pertinenze della scuola.

In caso di assenza del genitore all'uscita o del suo delegato, il docente vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. In caso di ritardo prolungato e di impossibilità di comunicare con i genitori e/o familiari, si procederà ad avvertire le forze dell'ordine preposte.
Il richiamo al rispetto della puntualità vale anche per i ritardi in orario di ingresso. Le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane.

4) VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza è un compito che rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua, infatti, per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

5) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Durante il cambio di turno dei docenti, il collaboratore scolastico /i collaboratori scolastici di ogni piano sono tenuti a supportare i docenti, vigilando sulle aule interessate al cambio, ciò al fine di garantire una continua vigilanza sugli alunni.
I docenti si sposteranno nelle varie aule rapidamente al fine di non far gravare sul personale non docente la sorveglianza di più classi. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone avviso ai collaboratori del Dirigente Scolastico.
In mancanza dell'insegnante di classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino all'arrivo della sostituzione.
Il docente che inizia il servizio durante la mattinata è tenuto ad arrivare davanti alla porta dell'aula 5 minuti prima dell'inizio della lezione; il docente che termina il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula ordinatamente e li accompagneranno fino al cancello dedicato. Si sottolinea che ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli di altre classi, quando richiesto dall'osservanza delle regole scolastiche e da motivi di sicurezza dovuti a comportamenti non consoni.

6) VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

I docenti provvederanno alla vigilanza nelle classi ed il collaboratore scolastico/ i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che

rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici. Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che vigileranno sugli gli alunni controllando che non si allontanino. Durante gli intervalli devono essere evitati tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli alunni dovranno sempre seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici; per prevenire possibili incidenti la vigilanza dovrà essere particolarmente attenta, ovvero:

- il personale dovrà controllare tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- dovranno essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono verificarsi facilmente incidenti o eventuali danni alle strutture ed agli arredi.

7) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

8) VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.
I collaboratori scolastici, situati nei corridoi di pertinenza, vigileranno scrupolosamente sulle permanenze nei servizi intervenendo in caso di comportamenti non corretti.
Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, **con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.**

9) VIGILANZA SUI MINORI CHE NECESSITANO SUPPORTO

La vigilanza sui minori che necessitano supporto, nella fattispecie, alunni con bisogni speciali o alunni particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
Gli alunni con gesso, stampelle ecc. è preferibile che entrino ed escano dalle lezioni 5 minuti **prima/dopo** gli altri alunni, accompagnati da un collaboratore scolastico.
All'entrata il genitore/accompagnatore attenderà l'ingresso degli alunni, al fine di non distogliere il collaboratore dalla vigilanza dell'ingresso, poi consegnerà l'alunno/a alla collaboratrice scolastica che l'accompagnerà in classe.

10) VIGILANZA NELLE ENTRATE POSTICIPATE e NELLE USCITE ANTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e sono ammessi alla frequenza delle lezioni, saranno accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti (non oltre i 3 ritardi) il docente è tenuto ad informare la Dirigente Scolastica.
Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere richiesta per iscritto dal genitore. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Il collaboratore scolastico è quindi tenuto ad accompagnare l'alunno dal genitore. Ogni uscita anticipata che abbia

carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dalla Dirigente Scolastica, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

11) VIGILANZA NELL'USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni segnalando eventuali danni /rotture al docente incaricato all'assistenza tecnica;
- controllare che gli studenti usino gli strumenti tecnologici in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gioia Giuliani